



**Audizione dell'Unione delle Camere Penali Italiane dinanzi
alla II Commissione Giustizia del Senato**

Seduta del 13/05/2026

Disegno di Legge n. 893, approvato alla Camera dei deputati il 16 gennaio 2024. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione

*** **

1. LA VALENZA SOSTANZIALE E GARANTISTA DELLA PRESCRIZIONE DEL REATO

1.1. L'istituto della prescrizione nel nostro ordinamento ha origini ben precise che lo hanno reso uno degli elementi del patto sociale.

La prescrizione chiama in causa la **funzione della pena** ed è presidio dell'inviolabilità del **diritto di difesa**, segna il limite temporale entro il quale lo Stato può perseguire un reato ed una persona subire le conseguenze del suo agire. Nello Stato moderno essa trova fondamento nei principi costituzionali di presunzione di innocenza, di effettività del diritto di difesa, della funzione rieducativa della pena. È altresì presidio normativo della **durata ragionevole del processo penale**.

1.2. Come precisato in più occasioni dalla **Corte costituzionale**, la prescrizione è un istituto di natura **sostanziale** «che incide sulla punibilità della persona» e che la legge, di conseguenza, «disciplina in ragione di una valutazione che viene compiuta con riferimento al grado di allarme sociale indotto da un certo reato e all'idea che, trascorso del tempo dalla commissione del fatto, si attenuano le esigenze di punizione e maturi un diritto all'oblio in capo all'autore di esso» (Corte cost., 26 gennaio 2017, n. 24; Corte cost., 31 maggio 2018, n. 155; Corte cost., 14 febbraio 2013, n. 23). Lo stesso Alfredo Rocco, nel 1929, osservava come «il rigido principio d'attuazione della giustizia, non tollererebbe idealmente ostacolo o deroga alcuna: tanto meno quella che si concreta nel solo decorso del tempo». Tuttavia, precisava Rocco, «io non ho creduto di accedere ad una concezione così rigida. L'azione del tempo influisce inevitabilmente su tutte le cose umane, qualunque sia la valutazione che possa farsene dal punto di vista etico e razionale. Il tempo, anche se non riesce a cancellare il ricordo degli avvenimenti umani, lo attenua e lo fa impallidire [...] Sarebbe andare contro una legge inesorabile di natura disconoscere tale azione corrosiva del tempo» (*Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, Vol. V, Roma, 1929, p. 208).

1.3. Nell'arco di pochi lustri sono state varate **plurime riforme**, perlopiù discontinue nell'ispirazione di fondo, quando non contrastanti, che hanno amplificato l'eco protagonista della prescrizione, finendo per investire la stessa *ratio legis*. L'introduzione dell'inedita categoria processuale dell'**improcedibilità** per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione – di non facile

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma
Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it - www.camerepenali.it
C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005



inquadramento, almeno per il nostro ordinamento – ha inoltre suscitato nuove riflessioni, sollecitando osservazioni critiche (specie, ma non solo, con riguardo al notevole margine di discrezionalità che connota il regime delle proroghe, ex art. 344, co. 4, c.p.p.) e stimolato le applicazioni giurisprudenziali che si sono dovute misurare con notevoli problemi interpretativi, soprattutto con riguardo al regime intertemporale.

2. L'EVOLUZIONE NORMATIVA: DALLA "EX CIRIELLI" ALLA RIFORMA "ORLANDO"

2.1. Per meglio inquadrare le questioni problematiche, appare utile riepilogare brevemente le vicende normative che hanno interessato l'istituto della prescrizione. Discostandosi dall'originaria disciplina codicistica - che adottava il criterio delle classi di gravità dei reati, differenziata per classi di pena per individuare il tempo necessario a prescrivere – la riforma operata dalla **legge n. 251 del 2005 (c.d. "ex Cirielli")** ha individuato il tempo necessario a prescrivere il reato rapportandolo al massimo della pena edittale stabilito per ogni figura criminosa, prevedendo altresì un termine minimo di **sei anni** per i delitti e di **quattro anni** per le contravvenzioni. È stata inoltre eliminata l'incidenza delle circostanze sul calcolo dei termini, con l'eccezione di quelle ad efficacia speciale, e sono state ampliate le ipotesi di sospensione del procedimento per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. La medesima fonte normativa ha apportato modifiche anche all'istituto dell'**interruzione**, stabilendo un nuovo regime della durata del tempo necessario a prescrivere, nel senso che, in ipotesi di interruzione, i termini ricominciano nuovamente a decorrere, ma non possono essere prolungati di più di **un quarto**, con termini più lunghi per i recidivi e per i delinquenti abituali e professionali, oltre che per **specifici reati** individuati da fonti susseguenti.

2.2. La legge n. 251/2005 prevedeva, all'art. 10, comma 2, che *«ferme restando le disposizioni dell'art. 2 c.p., quanto alle altre norme della presente legge, le disposizioni dell'art. 6 non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano più lunghi di quelli previgenti»*. Il comma 3 escludeva inoltre l'applicazione dei nuovi termini più brevi ai *«processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento»* e ai *«processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di Cassazione»*. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 393/2006, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 251/2005, nella parte in cui escludeva l'applicazione dei nuovi termini più brevi di prescrizione ai processi già pendenti in primo grado ove vi fosse stata la dichiarazione di apertura del dibattimento. La Corte ha affermato che eventuali deroghe al principio di **retroattività della lex mitior** devono essere



ragionevolmente giustificate, e tale giustificazione non sussiste quando la deroga si fonda sul mero stato del processo (apertura del dibattimento).

2.3. La disciplina della prescrizione è stata successivamente ulteriormente modificata dalla **legge n. 103 del 2017 (c.d. riforma Orlando)**, che muoveva nella direzione dell'allungamento dei termini di prescrizione del reato. In particolare, la riforma introduceva un'automatica causa di sospensione agganciata ai gradi del procedimento, con specifico riferimento alle sentenze di condanna. Il novellato art. 159 c.p. stabiliva, in particolare, la **sospensione** del corso della prescrizione per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi in due ipotesi: *i*) dal termine previsto per il deposito della motivazione della **sentenza di condanna di primo grado** (anche se pronunciata in sede di rinvio) sino all'intervento del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio; *ii*) dal termine per il deposito della motivazione della **sentenza di condanna di secondo grado** (anche in questo caso, pure emessa in sede di rinvio) fino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva. Qualora, tuttavia, nel grado successivo fosse seguito il **proscioglimento** ovvero l'**annullamento** della sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o la sua **nullità** ai sensi dell'art. 604, co. 1, 4 e 5-bis c.p.p, i periodi di sospensione dovevano essere computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere. In sostanza, si realizzava una sorta di "**neutralizzazione**" degli effetti della sospensione del corso della prescrizione. Queste disposizioni, ai sensi dell'art. 1, co. 15, legge n. 103 del 2017, si applicano soltanto ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della stessa legge, vale a dire ai reati perpetrati a partire dal **3 agosto 2017**.

2.4. La novella normativa si ispirava, pur discostandosene sotto alcuni aspetti non marginali, al progetto elaborato dalla c.d. **Commissione Fiorella** costituita nel 2012 dall'allora Ministro della giustizia [cfr. *Commissione Fiorella – per lo studio di possibile riforma della prescrizione (23 aprile 2013) – Relazione*]. In quest'ottica viene anzitutto in rilievo la scelta del legislatore di **non affiancare alla prescrizione "sostanziale" una prescrizione "processuale"**. Contro l'introduzione di un meccanismo, quale la prescrizione "processuale", «*radicalmente innovativo rispetto alla tradizione giuridica italiana*», la Commissione portava due ordini di ragioni: in primo luogo, l'eccessivo protrarsi del procedimento penale contribuisce esso stesso ad **alimentare il tempo dell'oblio**, nel senso che «*man mano che ci si allontana dalla commissione del reato, sempre meno si giustifica la pena da un punto di vista generale, soprattutto special-preventivo*»; dall'altro lato, si ravvisava nella prescrizione «*un fatto funzionale anche alla tutela della ragionevole durata del processo*», in ragione della sua «*funzione acceleratoria*», ed in particolare della sua capacità di orientare «*le cadenze del lavoro giudiziario in modo tale da evitare l'esito prescrizionale*». Il legislatore del 2017 recepiva, altresì, il correttivo



proposto dalla Commissione Fiorella rappresentato dalla previsione di due successive cause di **sospensione** della prescrizione legate, rispettivamente, al deposito della **sentenza di condanna** di primo e di secondo grado. Secondo la Commissione, invero, «*ad ogni riscontro processuale della fondatezza dell'ipotesi accusatoria corrisponde la necessità di bloccare almeno temporaneamente il decorso della prescrizione, così da assegnare alla giurisdizione un tempo ragionevole per compiere la verifica della correttezza della decisione nei gradi di impugnazione*».

2.4. Successivamente, la **legge n. 3 del 2019**, entrata in vigore, per la parte che qui rileva, il **1° gennaio 2020**, ha portato alle estreme conseguenze il precedente intervento normativo, prevedendo una “sospensione” (sebbene tale termine risultasse improprio) generalizzata dei termini di prescrizione a partire dalla pronuncia di primo grado – indifferentemente se di proscioglimento o di condanna – o dal decreto penale, fino al passaggio in giudicato della pronuncia. In sostanza, veniva inserito un vero e proprio “**blocco**” della prescrizione, anche qualora si fosse trattato di una pronuncia di assoluzione. Siffatto “assalto frontale” alla prescrizione manifestava evidenti criticità, poiché dava vita ad un processo senza fine, in cui gli imputati si sarebbero trovati «nella condizione di ‘eterni imputati giudicabili’» (V. MANES, *Sulla riforma della prescrizione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, p. 557 s.). Di fatto, invero, la nuova disciplina rappresentava una sorta di **presunzione di colpevolezza**, sovvertendo i canoni del diritto penale liberale e del giusto processo (si vedano, per tutti, le osservazioni critiche di F. MANTOVANI-G. FLORA, *Diritto penale*, Wolter Kluwer, Padova, 2025, p. 760).

3. LE PROPOSTE DELLA “COMMISSIONE LATTANZI”

3.1. In questo quadro si inserisce l’esigenza di un ulteriore intervento riformatore, oggetto di approfondimento da parte della c.d. **Commissione Lattanzi**, incaricata di elaborare proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio penale, nonché in materia di prescrizione del reato, istituita con d.m. 16.3.2021. In particolare, la Commissione provvedeva ad elaborare due soluzioni differenti e alternative tra loro in materia.

3.2. La **prima proposta**, in linea di continuità con le riforme del 2017 e del 2019, mirava a ridurre l’incidenza della prescrizione nei giudizi di impugnazione incidendo sulla disciplina della sospensione (di cui all’art. 159 c.p.), per cui dopo la sentenza di condanna in primo grado e in seguito alla pronuncia di appello di conferma di quella di condanna, il corso della prescrizione sarebbe stato sospeso, rispettivamente, per **due anni** e per **un anno**. Se, però, durante tale periodo non fosse intervenuta la decisione sull’impugnazione, gli effetti della sospensione sarebbero dovuti cessare e il periodo trascorso sarebbe stato computato ai fini della maturazione del corso prescrizione. La sospensione sarebbe stata



limitata al solo caso di condanna, poiché tale sentenza «*manifesta l'interesse dello Stato a esercitare la potestà punitiva e ben può giustificare, pertanto, la sospensione del termine prescrizionale, che continua invece a decorrere dopo una sentenza di assoluzione*» (Commissione Lattanzi, *Relazione finale e proposte di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435*). In questo modo, secondo la Commissione, sarebbe stato possibile raggiungere i seguenti effetti: «*a) quello di impedire la prescrizione, perché il giudice dell'impugnazione, in tutti i casi in cui senza la sospensione si sarebbe potuta verificare la prescrizione, sarà invece in grado di concludere il processo e verosimilmente lo farà (si pensi ad esempio ai casi limite in cui il tempo rimasto dopo la decisione di primo grado rende impossibile o assai difficile una pronuncia del giudice di appello prima che maturi la prescrizione); b) quello di impedire una durata irragionevole del processo o, nel caso in cui il giudice dell'impugnazione non decida nel termine stabilito, di impedire che nonostante l'inosservanza del termine la prescrizione risulti inoperante*» (Commissione Lattanzi, *Relazione finale*, cit.). In sostanza, la “**sospensione condizionata**” avrebbe comportato una accelerazione nella trattazione dei procedimenti, specie con riguardo a quelli prossimi alla prescrizione, ai quali sarebbe stata data la priorità. La proposta, in ultima analisi, mirava a conciliare l'esigenza di ridurre l'impatto della prescrizione e quella di evitare il rischio di processi dai tempi irragionevoli. Specie in presenza di reati con termine prescrizionale lungo, tuttavia, tale rischio non poteva essere escluso; per tale ragione, si proponeva di accompagnare l'adozione della proposta con l'introduzione di specifici **rimedi compensatori e risarcitori**.

3.3. La **seconda soluzione** prospettata dalla Commissione Lattanzi comportava una diversa e radicale scelta di fondo, volta a separare prescrizione del reato e tempi del processo. Secondo uno schema del tutto nuovo per l'ordinamento italiano, si prevedeva che fino all'esercizio dell'azione penale avrebbe operato la prescrizione; viceversa, da quel momento si sarebbe dovuto interrompere il termine prescrizionale per lasciare il posto ai termini di fase per ciascun grado di giudizio (quattro anni per il primo grado, tre anni per l'appello e due anni per il giudizio di legittimità), il cui mancato rispetto avrebbe comportato l'improcedibilità dell'azione penale. I termini di fase sarebbero dovuti decorrere dall'esercizio dell'azione penale, per il primo grado di giudizio, e dalla presentazione dell'impugnazione, nei giudizi di appello e di legittimità. Occorre, peraltro, rilevare che in seno alla Commissione aveva suscitato **perplexità** la possibilità che l'avvio del procedimento penale in prossimità del termine di prescrizione potesse comportare un effetto nella sostanza analogo al prolungamento di quest'ultimo. Una soluzione alternativa, **non accolta**, limitava infine il meccanismo della improcedibilità per decorso dei termini di fase ai soli giudizi di impugnazione. Secondo tale disegno, pertanto, la prescrizione avrebbe cessato di operare – in linea con la legge n. 3 del 2019 – a



partire dalla sentenza di primo grado. La mancata definizione del giudizio d'appello o di legittimità entro i termini previsti (rispettivamente tre anni e due anni) avrebbe comportato l'improcedibilità dell'azione penale.

4. LA RIFORMA “CARTABIA”

4.1. A valle di questo tortuoso iter si colloca la **legge 27 settembre 2021, n. 134 (c.d. riforma Cartabia)**, entrata in vigore il 19 ottobre 2021. In particolare, la riforma ha abrogato i commi 2 e 4 dell'art. 159, sostituito il primo comma dell'art. 160 (con le parole «, *il decreto di citazione a giudizio e il decreto di condanna*») e introdotto un nuovo art. 161-bis c.p. – rubricato «*Cessazione del corso della prescrizione*» - ai sensi del quale «*il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado. Nondimeno, nel caso di annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla data della pronuncia definitiva di annullamento*». Per effetto di quest'ultimo intervento normativo si è, pertanto, **consolidato il blocco del corso della prescrizione** con la sentenza di primo grado, sia essa assolutoria o di condanna, fatto salvo il caso di **annullamento con regressione** del giudizio. Non è stato, invece, confermato l'effetto sospensivo collegato al decreto penale di condanna, provvedimento emesso al di fuori del contraddittorio con le parti, ricollocato tra gli atti interruttivi del corso della prescrizione. Al contempo, la riforma ha introdotto l'istituto “dogmaticamente anfibio” (V. MANES, *Introduzione alla sessione “Il nodo della prescrizione”*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2023, p. 595) dell'**improcedibilità**, introducendo l'art. **344-bis c.p.**, ai sensi del quale la mancata definizione di ciascun grado di impugnazione entro ciascun termine corrispondentemente fissato (segnatamente, due anni per il giudizio di appello e un anno per il giudizio di Cassazione, decorrenti dalla data di deposito della motivazione della sentenza) costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale.

4.2. Tali tempistiche sono temperate dalla previsione di una serie di ipotesi che rimettono alla **valutazione del giudice** che procede la dilatazione di detti termini, con un limite massimo che non superi quelli indicati nei commi 1 e 2 della disposizione di **un ulteriore anno** per il giudizio di appello e di **sei mesi** per quello di Cassazione. Gli elementi che dovrà considerare a tal fine il giudice precedente sono costituiti dalla **particolare complessità** del giudizio di impugnazione evincibile: *i*) dal numero delle parti; *ii*) dal numero delle imputazioni; *iii*) dal numero o dalla complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare. Il giudice precedente potrà disporre (con ordinanza motivata) altre proroghe, per le medesime ragioni di particolare complessità del giudizio, quando si procede per particolari gravi reati (art. 344-bis, co. 4, c.p.p.).



4.3. Per effetto della legge n. 134 del 2021, affiorano **due distinte scansioni diacroniche**: una di carattere sostanziale (la prescrizione), riferita alla distanza di tempo intercorrente tra la commissione del reato e la conclusione del giudizio di primo grado; una di carattere **processuale**, che si ricollega alla durata dei giudizi di impugnazione ai fini della declaratoria di improcedibilità dell'azione penale.

La legge nulla prevede quanto all'efficacia nel tempo delle sue disposizioni modificatrici della disciplina della prescrizione del reato. Per quanto concerne, invece, la nuova disciplina dell'improcedibilità, si stabilisce espressamente che essa si applica ai soli procedimenti di impugnazione che hanno ad oggetto reati commessi a far data dal **1° gennaio 2020** (art. 2, co. 3), salva l'applicabilità di un termine più lungo per la conclusione dei giudizi di appello e di cassazione ove introdotti entro il 31 dicembre 2024 (rispettivamente, di tre anni e di un anno e sei mesi).

5. LE CRITICITÀ DEL NUOVO ISTITUTO DELLA “IMPROCEDIBILITÀ”

5.1. L'introduzione dell'inedito istituto della “improcedibilità” affianco alla prescrizione del reato ha sollevato condivisibili **riserve critiche** (v., in particolare, M. DANIELE, P. FERRUA, R. ORLANDI, A. SCALFATI, G. SPANGHER, *A proposito di prescrizione del reato e improcedibilità*, in *Sistema penale*, 14 settembre 2021). In sintesi: *i*) il potere assegnato ai giudici di disporre dei termini fissati a pena di improcedibilità implica una impropria assunzione di responsabilità, tale da renderli **arbitri della scelta** se precludere o consentire la prosecuzione dell'azione penale; *ii*) affidare ai giudici una scelta destinata a ripercuotersi sulla concreta perseguibilità dei reati equivale a consegnare alla giurisdizione **scelte di politica criminale** in contrasto con il principio di separazione dei poteri; *iii*) i termini di prescrizione processuale, affiancandosi ai termini di durata delle indagini preliminari, di custodia cautelare e di prescrizione sostanziale, rischiano di creare un **regime temporale privo di coordinamento** fra fase anteriore al dibattimento, il giudizio di primo grado e la fase delle impugnazioni, incapace di assicurare in modo uniforme la ragionevole durata; *iv*) l'avversione del giudice a dichiarare l'improcedibilità (che riguarda la “gestione” della singola fase), unendosi alla più severa disciplina dei motivi di appello, può creare l'amalgama ideale per uno sfoltimento delle impugnazioni attraverso **sistematiche dichiarazioni di inammissibilità**; *v*) avendo l'improcedibilità natura processuale, essa costringe il giudice a “troncare” il processo **senza affrontare il tema del merito**; *vi*) in caso di prescrizione dichiarata in appello, il giudice decide sull'impugnazione ai soli **effetti civili** se vi è stata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento del danno (art. 578, comma 1, c.p.p.), mentre in caso di improcedibilità, il giudice rinvia per la prosecuzione al giudice civile competente nello stesso grado (art. 578, comma 1-bis, c.p.p.).



6. LE QUESTIONI DI DIRITTO INTERTEMPORALE

Una questione ampiamente dibattuta, a fronte della successione di leggi modificatrici del regime della prescrizione in un così breve lasso di tempo, riguarda il regime intertemporale. La giurisprudenza si è, invero, domandata quale sia, oggi, la disciplina applicabile ai reati commessi, in particolare, **tra la data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017 (3 agosto 2017) e il 31 dicembre 2019**, con specifico riferimento al regime della sospensione della prescrizione. Il contrasto interpretativo che ne è sorto è stato risolto dalle **Sezioni Unite** della Cassazione, che hanno enunciato il principio diritto secondo cui «*la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 c.p., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge n. 3 del 2019, prima, e dalla legge n. 134 del 2021, poi, mentre per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021*» (Sez. un., 12 dicembre 2024, n. 20989; la Corte costituzionale ha, inoltre, precisato che tale interpretazione non viola il principio di legalità né quello di ragionevolezza: Corte cost., 23 marzo 2026, n. 38).

7. IL DISEGNO DI LEGGE N. 893

7.1. Il disegno di legge in esame si propone di superare le molteplici criticità evidenziate dall'attuale sistema binario basato sulla prescrizione sostanziale e sull'improcedibilità dell'azione penale, riportando l'istituto della prescrizione alla sua **funzione originaria**. In particolare, si reintroduce il **meccanismo sospensivo** del corso della prescrizione nei giudizi di impugnazione, che in parte si sovrappone con quello introdotto dalla riforma Orlando del 2017 e in parte riprende la prima proposta formulata dalla Commissione Lattanzi del 2021.

7.2. Più nello specifico, la nuova ipotesi di «*Sospensione del corso della prescrizione a seguito di sentenza di condanna*» di cui all'art. 159-bis, prevede che il corso della prescrizione rimanga sospeso: *i)* in seguito alla **sentenza di condanna di primo grado**, per un tempo non superiore a **due anni**; *ii)* in seguito alla **sentenza di appello** che conferma la condanna di primo grado, per un tempo non superiore a **un anno**. I termini previsti decorrono dalla data di scadenza del termine previsto per il **deposito delle motivazioni** delle decisioni di cui all'art. 544 c.p.p.

7.3. In linea con la riforma Orlando e la proposta della Commissione Lattanzi, la sospensione opererebbe solamente dopo la sentenza di **condanna** (e non anche, quindi, dopo un'assoluzione). Quanto alla **durata**, i termini di sospensione sono i medesimi della proposta della Commissione



Lattanzi, mentre la legge Orlando prevedeva la sospensione massima di diciotto mesi. Complessivamente, dopo una condanna in primo grado il giudice penale avrebbe **tre anni** di tempo in più (come nella riforma Orlando), tra appello e giudizio di legittimità, per chiudere il processo evitando la prescrizione. Si prevede, inoltre, che se durante i citati termini di sospensione interviene una delle cause di sospensione previste dall'art. 159 c.p. (ad es., la sospensione del processo per impedimento delle parti e dei difensori, la devoluzione di una questione alla Corte costituzionale, etc.), essi sono **aumentati** del tempo corrispondente al termine di sospensione previsto per tale causa.

7.4. Il nuovo art. 159-bis prevede, altresì, che i periodi di sospensione della prescrizione siano computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere il reato in due ipotesi.

La **prima ipotesi** si configura allorché la Corte d'Appello o la Corte di cassazione depositano la loro sentenza **dopo il termine massimo di sospensione della prescrizione** (ovverosia, rispettivamente, due anni o un anno). Tale ipotesi era contemplata anche dalla Commissione Lattanzi, che però prevedeva un più breve periodo di sospensione, pari a diciotto mesi. La *ratio* di questa “**sospensione condizionata**”, come si è visto, è illustrata nella Relazione della Commissione Lattanzi, ed è ricondotta all'esigenza di imprimere un'accelerazione alla trattazione del procedimento, specie quando si tratta di reati prossimi alla prescrizione, alla cui trattazione verrebbe data la priorità.

La **seconda ipotesi** si realizza allorché **nel grado di giudizio** in cui ha operato la sospensione **o in quello successivo**, l'imputato è prosciolto o la sentenza di condanna è annullata nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o nel caso di dichiarazione di nullità della decisione in alcune specifiche ipotesi previste dall'art. 604 c.p.p., con conseguente restituzione degli atti al Pubblico Ministero. In particolare, si tratta dei casi di: *i*) nullità della sentenza per difetto di contestazione (art. 604, co. 1, c.p.p.); *ii*) nullità assolute (art. 604, co. 4, c.p.p.); *iii*) nullità nel caso di assenza dell'imputato nel giudizio di primo grado, se la dichiarazione di assenza è avvenuta in mancanza dei presupposti previsti (art. 604, co. 5-bis, c.p.p.). La sospensione della prescrizione opererebbe anche nell'eventuale giudizio di rinvio davanti alla Corte d'Appello a seguito di annullamento da parte della Corte di Cassazione.

Infine, si specifica che le disposizioni di cui all'art. 159-bis si applicano anche nel giudizio conseguente all'annullamento della sentenza con rinvio al giudice competente per l'appello (co. 6).

7.5. L'art. 1, lett. b), del Disegno di Legge prevede che la **sentenza di condanna e il decreto di condanna** tornino ad integrare un atto interruttivo del corso della prescrizione (di cui all'art. 160 c.p.).

7.6. L'art. 1, lett. c), modificando l'art. 161, co. 2, c.p., **estende l'elenco dei reati per cui l'aumento del tempo necessario a prescrivere**, a seguito dell'interruzione del corso della prescrizione, non può



superare la metà del tempo ordinario, inserendo le seguenti fattispecie da “codice rosso”: *i) lesioni personali dolose* (art. 582 c.p.) e **deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso** (art. 583-quinquiesdecies c.p.), nelle ipotesi aggravate di cui all’art. 585 c.p., limitatamente ai casi di cui all’art. 576, co. 1, nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell’art. 577, co. 1, n. 1, e co. 2, c.p.; *iii) atti persecutori* (art. 612-bis c.p.).

7.7. L’art. 1, lett. c), **abroga l’art. 161-bis c.p.**, che prevede la cessazione definitiva del corso della prescrizione a seguito della pronuncia della sentenza di primo grado.

7.8. L’art. 2 **abroga l’art. 344-bis c.p.p.** in materia di improcedibilità dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione.

7.9. L’art. 3 apporta alcune **modifiche di coordinamento** al codice di procedura penale, conseguenti all’abrogazione dell’art. 344-bis c.p.p.

7.10. L’art. 4 interviene sull’art. 165-ter delle norme di attuazione del c.p.p., sostituendo il monitoraggio dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione di cui all’abrogato art. 344-bis, con il **monitoraggio dei termini** previsti dal nuovo art. 159-bis c.p. Viene contestualmente abrogato l’art. 175-bis disp. att. c.p.p. riguardante le modalità di pronuncia della decisione sulla improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p.

8. LA SUCCESSIONE DI LEGGI

In ragione della intrinseca natura sostanziale della prescrizione, ad essa si applica il principio di retroattività della legge penale più favorevole (*lex mitior* retroattiva, ex art. 2, co. 4, c.p.), anche con riguardo al regime della sospensione del corso della prescrizione (fra le più recenti, Coste cost., n. 38 del 2026; Corte cost., n. 140 del 2021). Occorrerà, pertanto, calcolare il termine di prescrizione dei reati commessi dopo il 1° gennaio 2020, che la riforma del 2019 aveva reso imprescrittibili nei giudizi di impugnazione, e in relazione ai quali la riforma Cartabia ha introdotto il “contrappeso” dell’improcedibilità. Per i reati commessi tra il 4 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, che ricadono nel regime della riforma Orlando, si tratterà di stabilire qual è la legge più favorevole. Per certi versi la legge del 2017 è più favorevole, poiché il termine della prescrizione in appello è più breve; per contro, potrebbe essere più favorevole la nuova legge, poiché recupera il termine di prescrizione se la decisione non è assunta entro il termine di sospensione (cfr. E. DOLCINI-G.L. GATTA, *Codice penale commentato*, I, *sub art. 159*, Wolter Kluwer, Milano, 2025, p. 1808).



9. CONCLUSIONI

Il Disegno di Legge di riforma del regime della prescrizione, si propone di ridisegnare l'istituto secondo profili sostanziale, abbandonando così logiche di natura processuale alle quali l'Unione delle Camere Penali si è sempre detta contraria.

La cd. "riforma Cartabia" è stata preceduta dagli importanti lavori di una Commissione ministeriale, presieduta da Giorgio Lattanzi, Presidente emerito della Corte costituzionale, che aveva suggerito, tra le altre, una proposta di riforma migliorativa della disciplina anteriore alla entrata in vigore della legge cd. "Spazzacorrotti", mantenendo ferma la natura sostanziale dell'istituto della prescrizione, peraltro autorevolmente riaffermata in importanti pronunce della Corte costituzionale.

Il Parlamento ebbe invece ad adottare l'attuale soluzione di "compromesso" della improcedibilità che, nel riaffermato intento di mantenere comunque ferma l'abrogazione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, ha introdotto correttivi di natura "processuale" allo scopo di limitare la durata dei gradi di appello e di legittimità.

Il Disegno di Legge in discussione si pone l'obiettivo di ripristinare la disciplina della prescrizione precedente alla legge del 2019, finalmente abrogando l'art. 161-bis c.p., reintroducendo al contempo i meccanismi già previsti dalla riforma Orlando e suggeriti dalla Commissione Lattanzi.

Il rischio di durata irragionevole del processo, tuttavia, non è scongiurato nel caso di reati con termine prescrizionale lungo (si pensi, ad esempio, ai reati elencati nell'art. 161 c.p., per i quali l'interruzione del corso della prescrizione non può superare la metà, anziché un quarto, del tempo ordinario). Sulla falsariga della proposta della Commissione Lattanzi, pertanto, potrebbe essere opportuno prevedere l'introduzione di **rimedi compensatori**.

Quanto al **condannato**, si è proposto di considerare i periodi di tempo successivi alla ragionevole durata del processo penale come pre-sofferto, da detrarre, in caso di condanna, dalle pene da eseguire, principali e accessorie. L'idea della riduzione di pena come rimedio compensatorio in caso di violazione di un diritto fondamentale è, peraltro, già stata introdotta nel nostro ordinamento per i casi di condizioni di detenzione contrarie all'art. 3 Cedu (art. 35-ter, legge n. 375 del 1975). I criteri di accertamento della violazione del diritto, e di determinazione della riduzione di pena, potrebbero essere individuati rinviando all'art. 2 della legge Pinto e, pertanto, anche ai termini di durata ragionevole del processo ivi previsti. Quanto poi a chi sia **assolto** all'esito di un processo dall'irragionevole durata, la Commissione Lattanzi proponeva di modificare la legge Pinto prevedendo il raddoppio dell'indennizzo, che si giustifica in ragione del pregiudizio maggiore correlato al mantenimento dello *status* di imputato.



Inoltre, sarebbe opportuno **razionalizzare** l'elenco dei reati di cui all'art. 161, co. 3, c.p., per i quali l'interruzione della prescrizione può comportare un aumento della metà (anziché di un quarto) del termine estintivo base di cui all'art. 157 c.p. In particolare, le (nuove) ipotesi contemplate dall'art. 1, lett. c) del D.L. non sembrano comportare particolari problemi di accertamento, e appaiono dettate più che altro da ragioni di carattere puramente **simbolico**.

Infine, per quanto concerne il **termine base di prescrizione** di cui all'art. 157 c.p., il punto di vista decisivo dovrebbe essere soltanto quello – che risponde alla *ratio* “classica” della prescrizione – della persistenza o meno delle ragioni dell'intervento punitivo nonostante il lasso di tempo decorso dal fatto. In quest'ottica, potrebbe essere rivalutata la proposta della Commissione Fiorella che proponeva un ritorno al (più razionale) sistema di determinazione del tempo necessario a prescrivere calibrato su fasce di gravità del reato.

Roma, 12 maggio 2026

La Giunta UCPI